

COMUNE DI MONZAMBANO
Provincia di Mantova

**STATUTO
COMUNALE**

Approvato con D.C.C. n. 14 del 16.06.2005

COMUNE DI MONZAMBANO

(PROVINCIA DI MANTOVA)

STATUTO COMUNALE

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

CAPO I - Il Consiglio Comunale

CAPO II - La Giunta Comunale

SEZIONE I

SEZIONE II

CAPO III - Il Sindaco

TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - Istituti della partecipazione

CAPO II - Partecipazione al procedimento amministrativo

CAPO III - Il Difensore Civico

TITOLO IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - L'Amministrazione Comunale

CAPO II - Enti, aziende, istituti e società a partecipazione comunale

TITOLO V - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

TITOLO VI - L'ATTIVITA' NORMATIVA

TITOLO VII - REVISIONE DELLO STATUTO

STATUTO COMUNALE

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1

Il Comune di Monzambano (Mantova)

1. Il Comune di Monzambano è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Articolo 2

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Monzambano è costituito dalla comunità della popolazione e dal territorio confinante con i Comuni di Pozzolengo, Cavriana, Ponti sul Mincio, Valeggio sul Mincio, Volta Mantovana e si estende per ha 2.995.
2. La sede principale degli organi comunali è in Piazza Vittorio Emanuele, n. . Il Comune può istituire uffici decentrati e di rappresentanza nel territorio.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale. I colori di Monzambano sono il bianco ed il verde.
4. Apposito regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalità.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali, e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
6. La modifica dell'ubicazione della sede comunale è disposta dal Consiglio Comunale.
7. All'ingresso principale del Palazzo civico apposito spazio è destinato all'albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
8. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
9. Il Segretario Comunale cura l'affissione di cui al comma 7, avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
10. E' istituito un libro Protocollo Generale annuale dove si annotano giornalmente i vari documenti e la corrispondenza ufficiale in arrivo ed in partenza.
11. E' istituito, ancora, un libro Protocollo Speciale riservato, dove vengono registrate informative e notifiche coperte da segreto istruttorio.

Articolo 3

Finalità

1. Il Comune realizza le proprie finalità attraverso lo strumento della programmazione.

2. Rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione.

4. Provvede ad acquisire l'apporto dei cittadini nelle loro varie espressioni sociali.

Articolo 4

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Articolo 5

Tutela del patrimonio naturale storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

3. Attesa l'attuale importanza del Comune per i suoi trascorsi storici e la sua collocazione naturalistica può essere richiesta al Presidente della Repubblica l'attribuzione del titolo di "città".

Articolo 6

Promozione dei beni culturali, dello sport, del tempo libero e dell'istruzione

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tale finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso di enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dai suddetti enti, da organismi ed associazioni.

5. Il Comune, inoltre, riconosce il valore fondamentale della formazione scolastica, facilitando l'assolvimento dell'obbligo scolastico e favorendo la prosecuzione degli studi degli studenti capaci e meritevoli anche mediante l'assegnazione di borse di studio.

Articolo 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica. Al fine di assicurare il diritto all'abitazione, può agevolare l'acquisto della prima casa da parte delle famiglie residenti che non hanno sufficienti mezzi propri.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, stipulando se necessario, apposite convenzioni con i Comuni vicini.

5. Potrà predisporre, nell'ambito di un più ampio coordinamento, idonei strumenti di pronto intervento da utilizzare al verificarsi di pubbliche calamità.

Articolo 8

Sviluppo economico

1. Il Comune promuove e coordina lo sviluppo e la riqualificazione delle attrezzature dei servizi ricettivi, turistici.

2. Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo.

4. Favorisce forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

5. Investe mezzi propri per la promozione turistica.

Articolo 9

Partecipazione, decentramento e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei per la circolazione delle conoscenze e delle informazioni, anche con il mezzo della carta stampata.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, può attuare idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Istituisce, per favorire le relazioni con il pubblico, un ufficio da dotarsi con personale particolarmente preparato in materia.

Articolo 10

Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1. Ciascun elettore può fare valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Le associazioni di protezione ambientale, di cui all'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n.

349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Articolo 11

Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, nonché gli interessi del Comune.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi. Individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i Responsabili dei procedimenti. Detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano. Assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

4. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale della Repubblica", del "Bollettino Ufficiale della Regione" e dei Regolamenti comunali. L'accesso a tali documenti è disciplinato dal Regolamento.

Articolo 12

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende speciali;
- b) la partecipazione a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi, privilegiando, a parità di condizioni, cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini speculative;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale;
- f) apposita fondazione, anche di partecipazione, per la gestione di eventi culturali, artistici e per la promozione del patrimonio, storico, artistico, culturale e paesaggistico del comune di Monzambano.

TITOLO SECONDO

ORGANI DI GOVERNO

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 13

Funzionamento - Durata in carica

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito Regolamento dove sono previste in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.
3. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il sindaco.
4. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari sono fissate le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Con il Regolamento di cui al comma 2 il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
6. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
7. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il Regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
8. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.
9. In occasione delle riunioni di Consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea, per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni ed attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della Legge 5 febbraio 1998 n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

Articolo 14

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Nella sua prima seduta il Consiglio neoeletto è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. Nelle sedute successive il Sindaco presiede il Consiglio ed è tenuto a riunirlo in un termine non superiore ai 20 (venti) giorni, quando lo richiedano 1/5 (un quinto) dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste e se inerenti le materie di competenza del consiglio, altrimenti il Consiglio viene convocato e presieduto dal Sindaco.
3. Il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Articolo 15

Convocazione della prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno ed in seduta straordinaria dal 16 luglio al 31 agosto.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste sempre che siano di competenza del Consiglio;
 - c) su richiesta dei 2/5 dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, in caso di mozione di sfiducia. In questo caso la convocazione non può avvenire prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla presentazione della mozione.
4. Nel caso di cui alla lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro 20 (venti) giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo il Consiglio, previa diffida, è convocato con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti dal Prefetto.
5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
6. Il Consiglio si riunisce altresì, previa diffida, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto.

Articolo 16

Adempimenti della prima seduta

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Inoltre il Consiglio nella sua prima seduta prende atto della nomina degli Assessori e del Vicesindaco, nonché del giuramento del Sindaco, ed approva le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 27 e 28 del presente Statuto.

Articolo 17

Il Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, sommando i voti di lista con quelli di preferenza, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco.

Articolo 18

I gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. Per quanto possibile, ai gruppi consiliari sono assicurate, compatibilmente alle esigenze di bilancio, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture.
3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Articolo 19

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti con esclusione del regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione e istituzione di aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) acquisti, alienazioni immobiliari e relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Sulla base degli art. 3 - 6 e 7 del T.U. n. 267/2000, le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità non può essere inferiore a Euro 206,58 e non superiore a Euro 2.582,28, incluse le sanzioni in materia di contravvenzioni a carico dei commercianti, nonché le violazioni alle ordinanze del Sindaco e alle determinazioni dei funzionari.
5. Determina l'indennità di presenza dei Consiglieri, dei componenti le commissioni comunali e del Difensore Civico.
6. Può in ogni momento verificare ed adeguare le linee programmatiche della Giunta, ponendo in discussione eventuali documenti presentati dai gruppi consiliari o da singoli consiglieri.

Articolo 20

Il Consigliere Comunale

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali si effettua con il sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco. Ogni lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale comprenderà un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere e non inferiore a tre quarti. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Sindaco della lista medesima.

2. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

3. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono deliberati dal Consiglio entro i limiti fissati dalla legge.

Articolo 21

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, sono assenti per tre volte sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Articolo 22

Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 13, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni ed alle interpellanze presentate dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Articolo 23

Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite spetta alla minoranza.

2. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Articolo 24

Dimissioni, surrogazione e supplenza del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco, oppure per riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio.

2. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis della legge n. 55/1990, il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 2°. Le dimissioni o la decadenza in simultanea di almeno la metà dei consiglieri comporta lo scioglimento del Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Articolo 25

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale di norma è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Articolo 26

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato o tramite e-mail, o tramite fax o dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri oppure in qualsiasi altro idoneo mezzo, nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessione straordinaria;

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 27

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non

comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità della adunanza:

a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) gli Assessori che fossero scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione ma non hanno diritto al voto.

Articolo 28

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) le schede bianche e quelle nulle;

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Articolo 29

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Articolo 30

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 31

Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno:

a - quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b - quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1 - impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco.

2 - dimissioni del Sindaco.

3 - cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

4 - riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio.

c - quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'Organo Regionale di Controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'Organo Regionale di Controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 (venti) giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il Prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere per un periodo comunque non superiore a 90 (novanta) giorni, il Consiglio Comunale e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

Articolo 32

Rimozione e sospensione di amministratori locali

1. Con decreto del Ministero dell'Interno il Sindaco, i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli artt. 58 e 59 del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 33

Scioglimento del Consiglio Comunale conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 141 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il Consiglio Comunale è sciolto quando, anche a seguito di accertamenti emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi ed il buon andamento dell'Amministrazione Comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla stessa affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del Consiglio Comunale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di Sindaco e di componente della Giunta, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per

l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal Prefetto della Provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 354, convertito, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 34

Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio

1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 39 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

Articolo 35

Tipologia dei controlli interni

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa individuano strumenti e metodologie a:

a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile le legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

3. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286.

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

5. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione d'intesa con le province sono costituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per l'esercizio dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nella materie di pertinenza.

Articolo 36

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.

2. il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti del Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.

5. Il Sindaco ha diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

7. In ogni commissione devono essere assicurate le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della L. n. 125/10.04.1991.

Articolo 37

Commissioni Comunali

1. Possono essere costituite delle Commissioni comunali facoltative e libere, formate da consiglieri e/o cittadini in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.

2. Sono nominate con deliberazione di Giunta, sentiti i capigruppo consiliari, qualora siano chiamati a farne parte Consiglieri e cittadini, mentre sono nominate dal Sindaco se le commissioni sono formate solo da cittadini non Consiglieri Comunali.

3. Le commissioni comunali hanno compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta nelle materie loro attribuite con regolamento.

4. Le commissioni comunali di norma durano in carica cinque anni, mentre cessano anticipatamente in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.

5. Il regolamento stabilisce la composizione numerica delle Commissioni comunali.

Articolo 38

Commissioni consiliari speciali

1. Commissioni consiliari speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati per l'attività amministrativa del Comune.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione delle Commissioni, le modalità e gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

3. Qualora si tratti di Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo, di garanzia o di indagine, la Presidenza viene attribuita alle opposizioni.

4. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 39

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO II

La Giunta Comunale

SEZIONE I

Composizione - Nomina - Durata in carica - Revoca

Articolo 40

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta rispettivamente dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a sei.
2. Gli assessori possono presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale.

Articolo 41

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del Consiglio Comunale ed entra nel pieno delle sue funzioni con la proclamazione degli eletti.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco. La Giunta entra nel pieno delle sue funzioni appena nominata ed il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione,
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco può scegliere gli Assessori anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

Articolo 42

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
Il candidato, che si trova nella situazione di cui all'art. 61, n. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e che rimuove tale situazione prima della convalida dell'elezione o anche dopo la contestazione, evita la decadenza.
2. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
3. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
4. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Articolo 43

Durata in carica - Sostituzione

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco ne assume le

funzioni od incarica un altro Assessore. In questo caso ne dovrà dare comunicazione al Consiglio.

Articolo 44

Revoca della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.
3. La Giunta dipende direttamente dal Sindaco e gli Assessori non hanno attribuzioni 'uti singuli', salvo il caso di delega.
4. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
5. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.
6. L'approvazione della mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, comporta lo scioglimento del Consiglio stesso e la nomina di un Commissario.
7. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Articolo 45

Dimissioni e sostituzione del Sindaco

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco non comporta le dimissioni dello stesso.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo nei casi previsti dalla legge il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo è sostituito dall'Assessore più anziano di età.

Articolo 46

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'Assessore che non interviene a cinque sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 (dieci) giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 51, comma 2, del presente Statuto.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

SEZIONE II

Attribuzioni - Funzionamento

Articolo 47

Organizzazione della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadono nelle competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività in sede di approvazione del conto consuntivo e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. Approva il P.E.G., i progetti preliminari delle opere pubbliche e quelli definitivi ed esecutivi se nel progetto preliminare non siano stati indicati i termini per procedere e le risorse da utilizzare, nonché le perizie di variante, che comportano una maggiore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico o che causino una alterazione della sostanza del progetto.

5. Determina e approva le aliquote sui tributi comunali.

6. Approva il fabbisogno annuale e triennale delle assunzioni.

7. Determina l'indennità di carica del Sindaco e degli assessori.

Articolo 48

Pareri dei Responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Articolo 49

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati.

CAPO III

Il Sindaco

Articolo 50

Funzioni

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio Comunale e dura in carica 5 (cinque) anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio.

Sovra intende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale degli uffici comunali.

3. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

Articolo 51

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco ha la rappresentanza istituzionale dell'ente, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs n. 267/2000.

10. Il Sindaco nomina i messi comunali, nonché i responsabili degli uffici e dei servizi,

attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri dagli articoli 109 e 110 del D. Lgs n. 267/2000.

11. Il Sindaco presta davanti al Consiglio nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

Articolo 52

Attribuzione del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovra intende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatagli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quanto a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessi, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Nelle materie previste dalle lettere a), b) e d) del comma 1, nonché dall'articolo 14 del D. Lgs. 267/2000, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni nelle frazioni.

8. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

10. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2 il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Articolo 53

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario.

Articolo 54

Dimissioni impedimento rimozione decadenza sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 267/2000.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

TITOLO TERZO
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
Istituti della partecipazione

Articolo 55

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato civili e religiose, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Articolo 56

Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, i cittadini riuniti in pubblica assemblea.
2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del bilancio e di tutti i piani programmatici di rilevante importanza per la comunità.
3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Articolo 57

Diritto di petizione

1. I cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. La competente commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.
3. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Articolo 58

Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da elettori che rappresentino almeno un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) la revisione dello Statuto ;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazione e nomine dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

Articolo 59

Procedura per l'approvazione della proposta

1. La commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale, entro il termine di 90 (novanta) giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della relazione della commissione.
3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro 30 (trenta) giorni.
4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Articolo 60

Referendum consultivo

1. E' ammesso il referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale, è escluso nei casi previsti dall'art. 64 comma 3° del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di elettori che rappresentino un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Il referendum è dichiarato valido qualora i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione.
5. Entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 61

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. I soggetti di cui al comma precedente hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 62

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione stessa.

CAPO III

Il Difensore Civico

Articolo 63

Nomina

1. Previa consultazione tra i gruppi consiliari, il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale con voto palese ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella relativa alla convalida degli eletti.

2. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

3. Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Articolo 64

Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa.

2. Non può essere nominato Difensore Civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità

Montane e delle Unità Socio Sanitarie Locali;

c) i ministri del culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi.

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici continuativi con l'Amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 2° grado, che siano Amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.

3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio per grave inadempimento ai doveri d'ufficio. La deliberazione è assunta a maggioranza assoluta.

Articolo 65

Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa Municipale.

2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento. Intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti. Segnala agli organi sovra ordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

8. Il Difensore Civico esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio quando un quinto dei Consiglieri faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate.

9. Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.

In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Articolo 66

Rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale nella sessione ordinaria

primaverile e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore Civico può, in qualsiasi momento, farne relazione scritta al Consiglio Comunale.

TITOLO QUARTO

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'Amministrazione Comunale

Articolo 67

Criteria di massima – Articolazione della struttura

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi e l'attribuzione di funzioni ai Responsabili di Area sono improntate ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità e saranno disciplinate con apposito regolamento.

2. Essa è tesa alla acquisizione, all'accrescimento ed alla valorizzazione della professionalità del personale, nonché alla statuizione del principio della responsabilizzazione degli operatori.

3. L'ufficio comunale viene ripartito in aree funzionali secondo criteri di omogeneità per materia. Il regolamento dovrà disciplinare il funzionamento dei servizi sulla base della massima semplificazione delle procedure di mobilità interna e di flessibilità operativa.

4. Ad ogni area viene assegnato un addetto responsabile, che ne assume la direzione.

5. Possono essere, in ogni caso, istituite le seguenti aree:

a) economico-finanziaria,

b) amministrativa, demografica, affari generali, socio assistenziale - educativa;

c) tecnico - manutentiva;

d) corpo di Polizia Municipale.

6. Per determinati obiettivi possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva. Tali contratti non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica restando fermi i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la

costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, anche con assunzioni a tempo determinato.

8. Con apposita convenzione, da stipularsi con altri Comuni, le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti, il Sindaco, previa deliberazione di Giunta, può nominare un direttore generale.

Articolo 68

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario dirigente titolare, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico ed iscritto all'albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, articolato in sezioni regionali.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. 267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, disciplina - secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli - i rapporti tra il Segretario ed il direttore generale. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività salvo quando - ai sensi e per gli effetti del comma 3 del citato art. 108 del D. Lgs.n. 267/2000 - il Sindaco abbia nominato il direttore generale.

Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
- d) sottoscrive i verbali di Giunta e di Consiglio Comunale unitamente al Sindaco.
- e) esercita le funzioni di Direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

4. Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal Sindaco stesso, scegliendolo tra gli iscritti all'albo, nella fascia professionale adeguata. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma od alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di 60 (sessanta) giorni e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

5. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

6. Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 69

Funzioni di Vice Segretario Comunale

1. In caso di assenza o impedimento il Segretario è sostituito da un Vice Segretario.

2. Qualora non sia previsto il posto in pianta organica, la Giunta Comunale può nominare ed incaricare un Responsabile di area delle funzioni di Vice Segretario Comunale. Le modalità della nomina sono definite nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Articolo 70

Il responsabile dei servizi amministrativo-finanziari

1. Al Comune è assegnato, ad ogni effetto di legge ed a ogni altro effetto, il Responsabile dei servizi finanziari e amministrativi.

2. Il responsabile assume la direzione dell'area.

3. In particolare il medesimo:

- a) esprime parere in ordine alla regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio quando la stessa comporta impegno di spesa o una modifica alle entrate;
- b) appone il visto in ordine alla regolarità contabile, attestante l'esistenza della copertura finanziaria;
- c) vista e registra gli impegni di spesa;
- d) predispone i progetti di bilancio da sottoporre alla Giunta;
- e) firma i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;
- f) è responsabile della tenuta della contabilità del Comune nelle forme e nei termini voluti dalla legge e dal regolamento;
- g) controlla, anche con periodiche ispezioni, i servizi di tesoreria, di economato ed in genere i consegnatari di fondi e di beni;
- h) vigila sull'esatto accertamento delle entrate, sulla gestione del bilancio e del patrimonio;
- i) riferisce direttamente al Sindaco su quanto abbia modo di rilevare nell'esercizio delle sue funzioni ed in specie per quanto attiene all'andamento degli impegni di spesa ed all'accertamento delle entrate;
- l) assume tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti, anche con indicazioni analoghe alla sua qualifica (ragioniere, responsabile di ragioneria, contabile, ed altre consimili).
- m) esprime parere in ordine alla regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio che rientrino nella propria competenza.

Articolo 71

Il capo dell'ufficio tecnico

1. Il Comune è dotato di un ufficio tecnico ad ogni effetto di legge ed a ogni altro effetto.

2. Il Capo dell'ufficio tecnico assume la direzione dell'area tecnico - manutentiva.

3. E' responsabile delle progettazioni e delle direzioni lavori delle opere pubbliche effettuate direttamente dall'ufficio tecnico comunale e vigila su quelle assegnate a tecnici esterni.

4. Esprime parere in ordine alla regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione interessanti l'area tecnico - manutentiva.

5. Il regolamento individua i casi, limitati e debitamente motivati, nei quali è consentita l'assegnazione esterna di funzioni rientranti nei compiti dell'ufficio tecnico del Comune.

Articolo 72

Ufficio di Polizia Locale - Comandante

1. Il Comune di Monzambano è dotato di un Ufficio di Polizia locale.

2. Il medesimo è diretto da un Responsabile con adeguata qualifica funzionale e preparazione professionale.

3. Al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale ed agli addetti sono attribuite le funzioni ed i compiti di cui alla Legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, nonché a successive leggi in materia.

Articolo 73

Attribuzione compiti ai Responsabili di Area

1. Ai Responsabili di Area, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato del Sindaco, sono attribuiti i seguenti compiti:

- la gestione del personale sotto ordinato,
- la direzione degli uffici e dei servizi,
- l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che la legge o lo statuto non riservano espressamente agli organi di Governo dell'Ente.

2. Ad essi inoltre sono attribuiti tutti i compiti di gestione senza alcuna distinzione, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:

- a) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, nonché la stipulazione dei contratti di cui il Comune è parte.
- b) gli atti di amministrazione e i contratti individuali di assunzione di nuovo personale, anche di quello a tempo determinato;
- c) i provvedimenti abilitativi od ampliativi di sfere soggettive, quali autorizzazioni, concessioni, diffide, verbali di accertamento o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, nonché tutti gli atti connessi all'attività edilizia;
- d) l'adozione delle ordinanze normali per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti comunali, aventi carattere vincolato o comportanti una discrezionalità di natura tecnica, l'adozione delle ordinanze di sospensione di lavori edilizi abusivi, delle ordinanze di demolizione di opere edilizie abusive, delle ordinanze di sospensione di una lottizzazione abusiva e di acquisizione delle relative aree (art.18 della legge n.47/1985), e delle ordinanze di sgombero di unità immobiliari occupate prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità, nonché l'erogazione di sanzioni amministrative da un minimo di Euro 206,58 fino ad un massimo di Euro 2.582,28 per le violazioni ai regolamenti comunali comprese anche le sanzioni in materia di contravvenzioni a carico dei commercianti, per le violazioni alle ordinanze del Sindaco e dei funzionari e per le violazioni alle determinazioni dei funzionari stessi.
- e) l'adozione delle determinazioni per l'avviamento di tutte le procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti per l'assunzione di nuovo personale, nonché le procedure per le progressioni verticali ed orizzontali del personale dipendente, per le assunzioni mediante mobilità, nonché la nomina delle commissioni di concorso.
- f) l'adozione di provvedimenti vari di natura restrittiva quali ingiunzioni, ordinanze di chiusura di esercizi commerciali, di sospensione, revoca o annullamento di autorizzazioni o concessioni ecc., nel rispetto della legislazione vigente o dei regolamenti in materia;
- g) gli ulteriori atti ad essi delegati con provvedimento del Sindaco;
- h) la sottoscrizione degli atti notarili in ordine all'acquisizione o cessione di aree o di immobili in genere da parte del Comune;
- i) la decisione se avviare o meno una lite, se resistere formalmente ad altra già promossa da terzi, se comporla in via transattiva, nonché di conferire l'incarico tecnico - processuale ad un difensore qualificato e di assunzione del relativo impegno di spesa.
- l) rilascio delle autorizzazioni alla installazione ed all'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti.
- m) la locazione degli immobili comunali, l'erogazione di contributi a Società ed Enti, nonché a persone che versino in precarie condizioni finanziarie, borse di studio a studenti meritevoli.
- n) l'adozione di tutti i provvedimenti in ordine agli acquisti e forniture di beni e servizi, nonché per la realizzazione di opere pubbliche, compresa l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, se nel progetto preliminare sono stati determinati e specificati i termini per procedere e le risorse finanziarie, la nomina delle commissioni di gara e le perizie di variante, se il relativo costo rimane contenuto all'interno del progetto originario.

3. Le determinazioni sono assunte dal Segretario Generale, su richiesta degli interessati, in tutti i casi in cui il Responsabile di Area si trovi in situazioni di incompatibilità che lo obbligano ad astenersi dall'atto e cioè qualora lo stesso sia direttamente interessato o

siano coinvolti parenti fino al 4° grado.

4. I funzionari sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi predeterminati dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione e ne rispondono in proprio ai sensi di legge.

Articolo 74

Responsabilità

1. I dirigenti, i funzionari o direttivi sono responsabili del risultato della attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e manutentiva, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

2. L'inosservanza delle direttive ed i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica o amministrativa, accertati in contraddittorio, comportano la perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni affidate .

Articolo 75

Direzione della gestione amministrativa

1. La direzione della gestione amministrativa spetta alla figura appartenente alla categoria più elevata presente in ciascuna area.

2. Il Responsabile:

- a) compie atti istruttori, prepara l'attività decisoria degli Organi politico-amministrativi, esprime ed elabora pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari;
- b) delinea e propone i piani di intervento ed individua i tempi e le modalità di azione e le risorse finanziarie ed umane necessarie e disponibili;
- c) crea e semplifica i metodi di lavoro e le procedure operative, nonché l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie;
- d) attua i processi operativi e se del caso interviene sui punti di incertezza e di crisi, correggendo quando necessario l'impostazione adottata.

Articolo 76

Responsabilità di settore

1. Il Responsabile di ogni Settore è il dipendente collocato nella categoria D, se previsto, o viene scelto dal responsabile di area fra il personale inquadrato nella categoria C.

2. Il Responsabile di Settore cura l'esatto svolgimento dei compiti affidatigli, svolge attività di natura tecnica, amministrativa e contabile, consistente nella istruttoria formale di atti e provvedimenti e nella elaborazione di dati.

3. Le attività che svolge comportano l'applicazione di norme e procedure.

4. Collabora con il responsabile di area e può coordinare gruppi informali di lavoro, utilizzando personale assegnato allo stesso Settore o, se necessario, personale appartenente a più Settori.

5. E' dotato di autonomia operativa e di iniziativa e nel caso di procedure definite o di prescrizioni generali e direttive di massima, l'iniziativa può manifestarsi anche nell'attivazione di procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro.

6. Risponde dei risultati delle attività direttamente svolte, nonché di quelle del gruppo coordinato.

Articolo 77

Determinazioni del Responsabile di area

1. Gli atti provvedimentali, assunti dal Responsabile di Area per la gestione del

personale e degli uffici, ivi compresi quelli emessi nelle materie per le quali in precedenza veniva adottato un atto deliberativo della Giunta, si chiamano "determinazione".

2. Ogni determinazione, come ogni proposta di atto deliberativo di competenza dell'organo politico deve contenere tutti i presupposti che ne legittimano l'adozione, nonché i richiami di legge e le eventuali relazioni tecniche.

Qualora la determina dovesse riguardare l'acquisto di beni (mobili ed immobili) questi devono essere analiticamente elencati e dettagliatamente descritti ed inoltre deve essere indicata la loro destinazione. In tali casi copia della determina deve essere inoltrata all'economista, affinché questi possa tenere aggiornati gli inventari.

3. In ciascuna area sono tenute, raccolte e numerate progressivamente in apposito registro annuale le determinazioni inerenti la medesima area. L'originale di ogni determinazione deve essere trasmesso al settore Segreteria che provvederà a sua volta a raccogliere, tenere e numerare progressivamente in apposito Registro Generale annuale tutte le determinazioni adottate dai Responsabili di Area. La figura apicale di ciascuna area è responsabile della tenuta del registro annuale di sua competenza.

4. La determinazione che comporta impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile dell'Area Amministrativo - Finanziaria e diviene esecutiva, contemporaneamente al deposito dell'originale nella Segreteria, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area economico-finanziaria.

5. Ogni spesa, soggetta ad IVA, deve essere indicata sia nelle determinazioni che negli atti deliberativi al netto dell'imposta, come pure dev'essere indicato in maniera chiara il creditore e la sua ragione sociale e, se occorre stipulare il contratto, copia del provvedimento deve essere inoltrato all'ufficio contratti.

6. Copia di ogni determinazione, munita della numerazione del registro generale, a cura dell'Ufficio Segreteria va restituita all'ufficio proponente e consegnata al Segretario. L'originale del provvedimento viene depositato presso l'Ufficio Segreteria e rimane disponibile per l'eventuale visione da parte di terzi. Un elenco delle determinazioni adottate viene anche trasmesso ai capigruppo consiliari.

Articolo 78

Sostituzioni

1. Nel caso che il posto di Responsabile di Area, di settore o di servizio sia vacante o nel caso di assenza, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari categoria, queste possono essere transitoriamente assegnate ad altro dipendente di categoria immediatamente inferiore appartenente alla stessa area.

2. In tali casi la sostituzione del Responsabile di Area è determinata dal Sindaco, la sostituzione del Responsabile di Settore o servizio è determinata dal Responsabile di Area.

3. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

4. Al dipendente di cat. C, assegnato a mansioni superiori della cat. D, possono essere conferiti, ricorrendone le condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti dall'Ente, gli incarichi di cui agli artt.li da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999.

Articolo 79

Budget

1. La Giunta Comunale, subito dopo l'approvazione del bilancio e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, assunti i pareri dei funzionari provvede ad individuare, per ciascuna unità operativa ed in ragione degli obiettivi e dei programmi, i capitoli che sono affidati alla sua gestione per gli effetti di cui all'art. 183, comma 9 e all'art.158, comma 2, del D.Lgs. 267/2000

2. Il budget terrà conto delle spese di ordinario funzionamento quanto di quelle generali fisse e di quelle destinate dall'Amministrazione per il conseguimento degli obiettivi per ciascun

settore.

Articolo 80

Responsabile del procedimento

1. Responsabile di ciascun tipo di procedimento di competenza dell'Amministrazione Comunale è la figura appartenente alla categoria più elevata del settore competente per la trattazione.

2. Il Responsabile di Area può assegnare la responsabilità del procedimento ai dipendenti facenti parte del settore cui è affidata la materia.

Articolo 81

Copertura di posti mediante contratto a tempo determinato

1. La copertura dei posti di responsabili di area può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, di diritto privato.

2. La scelta del candidato alla copertura dei posti deve avvenire mediante idonea pubblicità e sulla base di curricula professionali e di colloquio informativo.

3. Restano fermi i requisiti richiesti dal regolamento per la copertura dei posti.

4. La durata del contratto non può essere superiore al mandato del Sindaco ed è rinnovabile una sola volta per un periodo non superiore a quello del primo incarico.

5. La procedura di cui ai precedenti commi può essere utilizzata anche per altre qualifiche di elevata specializzazione, indicate dal regolamento.

Articolo 82

Pareri sulle proposte di deliberazione - Responsabilità

1. I pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile devono essere espressi preventivamente su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, ed inseriti nelle stesse. Il parere tecnico e contabile è espresso dal Responsabile dell'area competente o dal suo sostituto o dal Responsabile del servizio.

2. Il parere favorevole non richiede motivazione.

3. Il parere contrario deve essere dettagliatamente motivato, con espresso richiamo alle norme giuridiche ed ai principi della tecnica e della contabilità che si ritengono violati.

4. In caso di parere contrario di uno o più dei soggetti tenuti ad esprimerli l'organo deliberante può ugualmente assumere la deliberazione con espressa esposizione dei motivi.

5. La Giunta, nella fattispecie di cui al comma precedente può decidere l'invio della deliberazione all'Organo Regionale di Controllo.

6. I soggetti di cui al precedente comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

7. Nel caso di adozione di deliberazioni nonostante il parere contrario di uno o più dei soggetti tenuti ad esprimerli, la responsabilità di coloro che hanno espresso parere contrario ricade sull'organo deliberante.

CAPO II

Enti - Aziende - Istituzioni e Società a partecipazione comunale

Articolo 83

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applica l'art. 19, comma 2, lettera m) e la normativa del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1° debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Articolo 84

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico - finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 85

Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO QUINTO
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 86

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Articolo 87

Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4°, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1993 n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 88

Determinazioni a contrattare e relativa procedura

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contratti e, se necessario, anche nel rispetto delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economico Europea (C.E.E.), recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
2. I contratti diventano impegnativi per il Comune con la loro stipulazione.

Articolo 89

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvedono i Responsabili di Area in conformità agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale e al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

Articolo 90

Sanzioni amministrative pecuniarie – obbligo di ripristino

1. I regolamenti comunali prevedono, nei limiti edittali fissati dall'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti medesimi ovvero per la violazione delle ordinanze del Sindaco, delle determinazioni del Dirigente o del Responsabile del Servizio emesse in conformità ai regolamenti comunali.
2. In tutte le ipotesi in cui regolamenti comunali prevedono che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni

generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le deroghe di cui ai commi seguenti.

3. Il rapporto previsto dall'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato al Responsabile dell'Area Finanziaria.

4. Non è ammesso il pagamento all'atto della contestazione nelle mani dell'agente o funzionario che ha accertato la violazione. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso il competente sportello comunale oppure a mezzo di versamento su conto corrente postale o bancario se istituiti.

5. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune; in tal caso il rapporto deve essere trasmesso senza ritardo al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici può ordinare al trasgressore e alla persona civilmente responsabile o solidalmente obbligata la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine. Qualora gli interessati non vi ottemperino, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici può adottare, previa diffida di tre giorni, salvi i casi d'urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio, addebitando le spese nelle forme e con i privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

TITOLO SESTO
L'ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 91

Ambiti di applicazione dei Regolamenti.

I regolamenti, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola l'intera disciplina del regolamento anteriore.

Articolo 92

Procedimento di formazione dei Regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lettera a), del D.Lgs. 267/2000.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazione od omologazione.

TITOLO SETTIMO
REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 93

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

4. Il presente Statuto abroga definitivamente il precedente approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 09.03.1995 così come modificato ed integrato successivamente con deliberazione consiliare n. 4 del 23.04.2001.

5. Gli adeguamenti statutari e regolamentari, in accoglimento di quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000, abrogano e sostituiscono ogni norma locale in contrasto con la citata legge e con il presente Statuto.

* * * *